Codice A1814B
D.D. 7 marzo 2025, n. 445
R.D. 523/1904 - L.R. 12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R. 10/R/2022 del 16.02.2022 - P.I. 1621/AL-PO 2545 - Torrente Neirone - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di nuovo ponte sul torrente Neirone in località Pratolungo nel comune di Gavi (AL). Richiedente: Comune di Gavi (AL).

ATTO DD 445/A1814B/2025 DEL 07/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – L.R. 12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R. 10/R/2022 del 16.02.2022 – P.I. 1621/AL-PO 2545 – Torrente Neirone - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di nuovo ponte sul torrente Neirone in località Pratolungo nel comune di Gavi (AL). Richiedente: Comune di Gavi (AL).

Il Comune di Gavi, con sede in Via Goffredo Mameli, 44 – 15066 – Gavi (AL) P.IVA 00367950060, con nota acquisita al protocollo regionale n. 8247 del 26.02.2025 perfezionata con successiva integrazione spontanea acquista al prot.n. 8674 del 28.02.2025 ha presentato istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per il rifacimento dell'attraversamento carrabile sul torrente Neirone in località Pratolungo e opere correlate, progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gavi n. 173 del 11.12.2024, pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a far data dal 18.12.2024.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali sottoscritti con firma digitale dal professionista incaricato ing. Gemme Roberto iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 1407/A.

Esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, l'istanza è stata ritenuta ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 9214 del 04.03.2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014 e s.m.i.

Atteso che gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato torrente Neirone, iscritto al n. 71 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, si rende necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904.
Gli interventi in previsione di realizzazione prevedono:

- la demolizione dell'attuale attraversamento reso inagibile a seguito del parziale crollo della campata;

- la realizzazione di nuovo attraversamento con tipologia scatolare in c.a. di luce interna di 6,00 metri e un’altezza libera di 3,25 metri;

- interventi di protezione delle sponde e dell’alveo dei tratti del corso d'acqua immediatamente prospicienti l'imbocco e lo sbocco del manufatto al fine di preservarlo da fenomeni di scalzamento e/o erosione nonchè di gestione delle intereferenze esistenti quali:

- scogliere in massi cementati a monte ed a valle dell’attraversamento, un muro in c.a. a monte dell’attraversamento raccordato alla scogliera anche con funzione di appoggio del pozzetto di scarico delle acque meteoriche;

- platee a monte ed a valle dell’attraversamento attrezzate secondo valutazioni progettuali con taglione antiscalzamento;

- nuovo pozzetto di scarico delle acque meteoriche di versante, previa ripfofilatura del fossato di scolo;

- nuovi attraversamenti dei servizi pubblici (gas e ciclo acque) all’interno della soletta dell’impalcato;

- il taglio manutentivo della vegetazione arborea ed arbustiva nel tratto d’alveo interessato dall’intervento.

La verifica di compatibilità idraulica allegata all’istanza evidenzia come, in corrispondenza dell’attraversamento in progetto, la portata di riferimento a TR 200, calcolata secondo i parametri PAI, transita con un franco di sicurezza di 1,12 metri all’intradosso dello scatolare.

Ai sensi della Circolare C.S.LL.PP. n. 7 del 21 gennaio 2019 “*Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni*” - Cap. 5.1.2.3, di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, il funzionamento del manufatto in progetto è assimilabile a quello di un tombino, essendo la portata condotta inferiore a 50 mc/s, con funzionamento a superficie libera, tirante idrico inferiore ai 2/3 dell’altezza della sezione e franco minimo pari ad almeno 0,50 m.

Riferitamente alle difese spondali in previsione di realizzazione è stata condotta verifica al trascinamento da parte della corrente del corso d’acqua.

A seguito dell’istruttoria tecnica sulla documentazione progettuale allegata all’istanza, la realizzazione dell’intervento in argomento può ritenersi ammissibile nel rispetto del regime idraulico del torrente Neirone e dei dissesti che lo contraddistinguono, con l’osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Considerato l’esito favorevole dell’istruttoria è possibile, pertanto, rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell’art.12 del Regolamento Regionale del 16.12.2022 n. 10/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14", (di seguito “Regolamento”), il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta, pena la decadenza

della concessione ai sensi dell’art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Considerato che trattandosi di manufatto d’attraversamento di proprietà del Comune di Gavi, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito, in base a quanto stabilito nella Tabella A allegata alla L.R. 19/2018, e senza la costituzione del deposito cauzionale ai sensi dell’art.11 c. 4 del Regolamento Regionale del 16.12.2022 n. 10/R.

Dato altresì atto che gli interventi di realizzazione delle difese spondali e del taglio manutentivo della vegetazione sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui agli artt. 14 e 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022, per tali interventi non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare alcun atto concessorio intendendosi, quest’ultimo, implicitamente reso ai sensi del disposto di cui all’art. 26 del già richiamato Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022, fermo restando l’osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni e obblighi di cui al presente provvedimento.

Si precisa inoltre che i procedimenti concessori riferiti alle interferenze esistenti (attraversamenti staffati ai paramenti del ponte esistente del gas e del ciclo integrato delle acque) e scarichi (fosse Imhoff) dovranno essere positivamente definiti da parte dei singoli gestori, giusta nota protocollo regionale n. 9222 del 04.03.2025, prima dell’inizio dei lavori dell’intervento autorizzato con il presente provvedimento.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 “Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;

- Legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- Regolamento Regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

1) di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904 ai soli fini idraulici, il Comune di Gavi ad eseguire i lavori di rifacimento dell'attraversamento e opere correlate sul torrente Neirone in località Pratolungo nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto con le prescrizioni tecniche di cui sotto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

b) specificatamente per l'attraversamento:

b.1) non dovranno in alcun modo essere allestiti ponteggi trasversali al corso d'acqua occludenti la sezione libera di deflusso;

b.2) il materiale di risulta proveniente dalle demolizioni dovrà essere conferito a discarica e idoneamente smaltito, è vietato l'accumulo ed il deposito in alveo;

b.3) il soggetto autorizzato ha l'obbligo di mantenere inalterata nel tempo la sezione idraulica dell'attraversamento ai fini della sicurezza della struttura stessa nonché del territorio circostante, e le sezioni trasversali d'alveo a ridosso dell'attraversamento devono conservare nel tempo le caratteristiche fissate al momento della progettazione, in particolare si deve garantire il mantenimento delle dimensioni minime necessarie a far defluire le piene di riferimento, con adeguato franco;

b.4) il Comune di Gavi dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attraversamento, dell'alveo e delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dell'opera, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

In particolare si specifica come:

- gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al mantenimento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del ponte e delle zone circostanti (tratti significativi a monte e a valle dell'attraversamento stesso) mediante semplice movimentazione in alveo del materiale litoide depositatosi, locale taglio di vegetazione e rimozione degli eventuali materiali accumulati nei pressi della infrastruttura, potranno essere eseguiti tramite semplice comunicazione a firma di tecnico abilitato almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori;

- tutte le altre tipologie di operazioni ed intervento che si renderanno necessarie, sia per il mantenimento dell'opera autorizzata sia per garantire il regolare deflusso delle acque, dovranno essere autorizzate da questo Settore;

b.5) il Comune di Gavi dovrà apporre opportuna segnaletica in merito ai pericoli derivanti dall'attraversamento ed adottare tutte le disposizioni previste dalla normativa stradale vigente, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;

b.6) l'accesso ed il transito sul manufatto dovranno essere adeguatamente gestiti dal concessionario e sotto la sua diretta responsabilità, con chiusura nel caso di allerta ed eventuale piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
c) specificatamente per le opere di difesa spondale e le platee di monte e valle:

c.1) non è consentito modificare la quota sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;

c.2) la difese spondali dovranno essere perfettamente addossate alle sponde in modo da non costituire alcun restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;

c.3) le fondazioni della scogliera e del muro di monte in destra idrografica dovranno essere impostate secondo le previsioni progettuali e comunque approfondite ad una quota antiscalzamento;

c.4) le estremità delle difese dovranno essere risvoltate ed idoneamente ammorsate e raccordate alle sponde naturali onde evitarne l'aggiramento e lo scalzamento;

c.5) le difese spondali dovranno essere rincalzate con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;

c.6) le opere di plateazione dovranno essere opportunamente addossate e connesse alle sponde ed al fondo alveo in modo da non costituire alcun restringimento della sezione di deflusso o provocare deviazioni al deflusso della corrente; le quote di imposta del taglione antisifonamento dovranno seguire le indicazioni progettuali e dovranno comunque essere approfondite fino alla quota che renda nulli eventuali effetti di scalzamento: in caso di variazioni dovranno essere trasmessi elaborati giustificativi di as built;

c.7) i raccordi tra la struttura scatolare, le opere spondali e le platee dovranno essere realizzati in modo tale da garantire perfetto allineamento di quota di fondo alveo tra lo scatolare e le platee al fine di escludere la formazione di qualsivoglia disassamento verticale nel fondo alveo ed altresì dovrà essere garantito perfetto allienamento tra scatolare e opere spondali al fine di evitare qualsivoglia restringimento trasversale della sezione di deflusso;

c.8) i massi utilizzati per le difese spondali e la plateazione dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche tecniche e la tipologia dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere ed il corretto inserimento ambientale;

d) è vietata l'asportazione di materiale litoide dall'alveo; il materiale litoide sciolto proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde o conferito in impianti di smaltimento autorizzati, mentre l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita

istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015;

e) è vietato variare l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia d'esondazione del torrente, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti;

e) ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo, dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, ricostituendo le condizioni di naturalità del corso d'acqua, e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;

f) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

g) il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:

• all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);

• nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.

h) le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);

i) è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;

l) il materiale derivante dal taglio della vegetazione e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento temporaneo dovrà avvenire evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

m) la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;

n) durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

o) premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da

probabili eventi di piena, resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

p) sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;

q) è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteoidrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);

r) durante la realizzazione dei lavori non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;

s) il progetto esecutivo dovrà dettagliare le modalità di accesso all'alveo: tali specifiche riportate in adeguati elaborati tecnico – progettuali dovranno essere allegate alla comunicazione di inizio lavori;

t) le opere provvisionali saranno eseguite a totale cura e spese del concessionario il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione e ripristino conseguente a piene del torrente Neirone, e ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua; al termine del cantiere le opere provvisionali andranno prontamente rimosse e ripristinata la continuità dell'alveo;

u) le opere e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

v) i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, entro il termine di mesi 24 (ventiquattro) a far data dalla presente determinazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

w) il Comune di Gavi dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo pec all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite, corredata da documentazione fotografica raffigurante quanto realizzato;
x) il Comune di Gavi è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei

lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

y) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

z) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

aa) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

ab) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà verificare la necessità di acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006 e del relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i., da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

2) di concedere al Comune di Gavi, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2022, l'occupazione dell'area demaniale del torrente Neirone per la realizzazione dell'intervento di rifacimento dell'attarversamento del torrente Neirone in frazione Pratolungo, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

4) di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.R. 10/2022 entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione;

5) di accordare la concessione per la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione riferitamente all'attraversamento sul torrente Neirone in località Pratolungo, e pertanto fino alla scadenza del 31.12.2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare e di concedere implicitamente l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione della difesa spondale, a monte dell'attraversamento provinciale in corrispondenza dell'abitato, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022;

6) di prendere atto che il concessionario è esonerato dal pagamento della cauzione, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, recante

“Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

7) di prendere atto che in base a quanto stabilito nella Tabella A allegata alla l.r. 19/2018 il concessionario è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

8) di stabilire che i procedimenti concessori riferiti alle interferenze esistenti (gas e ciclo integrato delle acque) e agli scarichi (fosse Imhoff) dovranno essere positivamente definiti da parte dei singoli gestori, giusta nota protocollo regionale n. n. 9222 del 04.03.2025, prima dell’inizio dei lavori dell’intervento autorizzato con il presente provvedimento.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI
Matteo Gallo
Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Allegato

Schema di Disciplinare di concessione per la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Neirone in località Pratolungo del Comune di Gavi (AL), rilasciato al Comune di Gavi con sede in via G. Mameli, 44 - 15066 Gavi (AL), Partita C.F./IVA 00367950060

Art. 1
Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Neirone in località Pratolungo del Comune di Gavi (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.
La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2
Prescrizioni

La realizzazione dell'opera concessa e la successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n….. del ../../.. , che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3
Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 30 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2055.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.
Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4
Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.
A cura del concessionario, dovrà essere previsto un piano di manutenzione dell'attraversamento che preveda i più opportuni interventi di ispezione, pulizia ed eventuale stabilizzazione dello stesso, da attuarsi periodicamente, ovvero, a seguito di eventi di piena del corso d'acqua che determinino fenomeni di trasporto solido significativi, comunque compromettenti la sua funzionalità idraulica, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle del manufatto

siano mantenuti nella loro conformazione originaria di progetto derivante dalle valutazioni idrauliche effettuate.
Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.
E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.
Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5
Canone

Il concessionario, in base a quanto stabilito nella Tabella A allegata alla l.r. 19/2018, è esentato dal pagamento del canone.

Art. 6
Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del regolamento regionale è esonerato dal versamento della cauzione.

Art. 7
Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale in via G. Mameli, 44 – 15066 Gavi (AL).
Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria lì, ……

Firma del concessionario
Il sindaco pro-tempore

_____

L'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore
ing. Davide Mussa

_____

(firmato in digitale)